

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1871 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2018

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 [«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozдова rakya ot Karnobat» (IG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda depositata dalla Bulgaria per la registrazione dell'indicazione geografica «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozдова rakya ot Karnobat».
- (2) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, l'indicazione «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozдова rakya ot Karnobat» deve essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del suddetto regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti «Acquavite di vino», è aggiunta la seguente riga:

«Acquavite di vino	«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozдова rakya ot Karnobat»	Bulgaria»
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 296 del 7.9.2017, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*
